

OGGETTO

CREDITO DI IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE “NON ENERGIVORE” PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA I E II TRIMESTRE 2023

AGGIORNAMENTO

30 MAGGIO 2023

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art 3 D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51; (D. Ucraina bis); art 15 del DL 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 (D. Sostegni-ter); art 4 del DL 1.3.2022 n. 17 (G.U. 1.3.2022 n. 50), convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34; Circolare Agenzia Delle Entrate N. 13/E del 13 maggio 2022; Risoluzione Agenzia Delle Entrate del 21/3/2022 n.13; Art. 2 del DL 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, pubblicato in G.U. il 15/07/2022, n. 164 (D. Aiuti); Art. 40-quater del DL 21 giugno 2022, n.73, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122 pubblicato in G.U. 19/08/2022, n. 193 (D. Semplificazioni fiscali); Art.6 del D.L. 9 agosto 2022, n.115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n.142 pubblicato in G.U. 21/09/2022, n. 221 (D. Aiuti-Bis); Art.1, comma 3 del DL 23 settembre 2022, n.144, pubblicato in G.U. 23/09/2022, n.223 (D’aiuti-Ter) articolo 1 co. 3 della L. 29.12.2022 n. 197 (S.O. n. 43 G.U. 29.12.2022 n. 303); articolo 4 co. 3 DL 30.3.2023 n. 34 (G.U. 30.3.2023 n. 76);

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2022, n. 253445; Risoluzione Agenzia delle entrate n.49/E del 16 settembre 2022; Risoluzione Agenzia delle Entrate n.54/E del 30 settembre 2022;

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

ECONOMIA AZIENDALE
CREDITI DI IMPOSTA
CREDITO IMPRESE ENERGIVORE E NON

CODICE CLASSIFICAZIONE

40
420
120

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 55/2022 – CREDITO DI IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE “NON ENERGIVORE” PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE 2022 - AGGIORNAMENTI
CIRCOLARE N. 44/2022 – CREDITO DI IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE “NON ENERGIVORE” PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE 2022

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Cinzia MAROCCHINO

BRIEFING

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.L. 21/2022 destinato a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, è stato introdotto il credito d’imposta in favore delle imprese non energivore a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica nel 2°trimestre del 2022.

Successivamente, il D.L. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-Bis) prima e D.L. 144/2022 (c.d. Decreto Aiuti-Ter) dopo, hanno riconfermato tale agevolazione anche per il 3°trimestre 2022, e per i successivi mesi di ottobre e novembre 2022 sebbene con alcune importanti modifiche.

In seguito, l’articolo 1 D.L. 176/2022, pubblicato nella GU n. 270 del 18.11.2022 (decreto Aiuti quater), ha ulteriormente esteso il credito anche alle spese sostenute nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Infine, l’articolo art. 1 co. 3 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) e l’art. 4 co. 3 del DL 34/2023 hanno esteso la misura anche al I° e II° trimestre 2023, seppure con alcune differenze.

Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito di imposta per l’acquisto di energia elettrica relativo al I e II TRIMESTRE 2023 per le imprese “NON ENERGIVORE”.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 44/2023

PAGINA

2/6

AMBITO SOGGETTIVO

L'articolo 1 co. 3 L. 29.12.2022 n. 197 (S.O. n. 43 G.U. 29.12.2022 n. 303) nonché l'articolo 4 co. 3 DL 30.3.2023 n. 34 (G.U. 30.3.2023 n. 76) stabiliscono il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'energia elettrica acquistata ed impiegata nell'attività economica durante il **primo e secondo trimestre 2023**, in favore delle imprese «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017».

Le sopra citate imprese possono beneficiare del contributo in esame alle seguenti condizioni:

- essere dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- per il I trimestre, i costi medi per kWh della componente energia elettrica riferibili al IV trimestre 2022 devono aver subito un incremento in misura superiore al 30 per cento del costo relativo al medesimo trimestre dell'anno 2019.
- per il II trimestre, i costi medi per kWh della componente energia elettrica riferibili al I trimestre 2023 devono aver subito un incremento in misura superiore al 30 per cento del costo relativo al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Con riferimento al secondo requisito, si precisa che, ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti:

1. per l'energia elettrica (incluse le perdite di rete),
2. il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità)
3. e la commercializzazione,

ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce "spesa per la materia energia". Concorrono al suddetto calcolo i costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, non rilevando a tal fine che il prezzo di acquisto della stessa sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa.

Diversamente, non concorrono al calcolo del costo medio sopra indicato, a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica, né, per espressa previsione normativa, le imposte inerenti alla componente energia.

Il costo medio così calcolato va ridotto, inoltre, dei relativi sussidi. Si ritiene, al riguardo, che per "sussidio" debba intendersi qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall'impresa energivora, a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata. Si tratta, in particolare, di sussidi riconosciuti in euro/MWh ovvero in conto esercizio sull'energia elettrica.

MISURA DEL CREDITO

Nel rispetto dei requisiti sopra descritti, viene riconosciuto un credito di imposta pari al:

- **35 %** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel **PRIMO TRIMESTRE** dell'anno 2023,
- **10 %** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel **SECONDO TRIMESTRE** dell'anno 2023,

comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Rileva, pertanto, il sostenimento delle spese per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel trimestre di riferimento.

Le spese per l'acquisto dell'energia elettrica utilizzata si considerano sostenute in applicazione dei criteri di cui all'articolo 109, commi 1 e 2, Tuir e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.

COMUNICAZIONE DEL VENDITORE

Inoltre, l'art. 2, comma 3-bis del DL 50/2022, l'art. 2, comma 3-bis e l'art. 1, comma 5 del DL 144/2022 aveva previsto, con riferimento all'anno 2022, che, ove l'impresa destinataria del contributo si riforniva dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo, secondo o terzo trimestre dell'anno 2019, quest'ultimo entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spettava il credito, avrebbe dovuto inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione con il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il relativo trimestre dell'anno 2022.

La medesima disposizione è stata prevista con riferimento ai crediti d'imposta relativi al:

- ✎ I trimestre 2023 (art. 1 co. 6 della L. 197/2022 e delibera ARERA 28.2.2023 n. 76);
- ✎ II trimestre 2023 (art. 4 co. 6 del DL 34/2023).

Pertanto grava sul fornitore:

- ▶ il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e
- ▶ l'ammontare del credito d'imposta spettante per conto dell'impresa beneficiaria;

I venditori sono tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione anche qualora la richiesta da parte dell'impresa sia avvenuta posteriormente ai 60 giorni normativamente previsti (comunicato ARERA 7.10.2022 e circ. Agenzia delle Entrate 36/2022, § 3).

UTILIZZO DEL CREDITO

I crediti d'imposta riconosciuti sono utilizzabili

- ⇒ entro il 31.12.2023, se relativi al I e al II trimestre 2023;
- ⇒ esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- ⇒ utilizzando il codice tributo "7011" se relativo al I trimestre 2023 ovvero "7016" per il II trimestre 2023;
- ⇒ senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000.

Secondo quanto stabilito dalle suddette ris. Agenzia delle Entrate, in sede di compilazione del modello F24:

- ⇒ il codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”;
- ⇒ nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Si ricorda che l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di natura agevolativa, come i crediti d’imposta in commento, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, non necessita della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi. Ne deriva che il credito può essere compensato, anche per importi superiori a 5.000 euro annui, senza l’obbligo della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, con apposto il visto di conformità.

CEDIBILITÀ DEI CREDITI D’IMPOSTA

I crediti di imposta in esame non possono essere chiesti a rimborso. Tuttavia, in alternativa alla fruizione diretta, i suddetti crediti d’imposta possono essere ceduti dall’impresa beneficiaria (art. 15.1 co. 4 del DL 4/2022, artt. 3, 4 e 9 del DL 21/2022, art. 6 co. 7 del DL 115/2022, art. 1 co. 4 del DL 176/2022, provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445, circ. Agenzia delle Entrate 13/2022, § 4 e circ. Agenzia delle Entrate 20/2022, § 5):

- * solo per intero (l’utilizzo in compensazione tramite modello F24, da parte del beneficiario, non consente a quest’ultimo di effettuare la cessione di quel determinato credito);
- * ad altri soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari), senza facoltà di successiva cessione;
- * con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "qualificati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione.

Il credito d’imposta deve essere utilizzato dal cessionario:

- ⇒ entro il 31.12.2023 se relativi al I e II trimestre 2023;
- ⇒ con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di "bonus edilizi" di cui agli artt. 121 co. 4 - 6 e 122-bis del DL 34/2020.

In ogni caso la cessione dei crediti d’imposta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate (provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445, 6.10.2022 n. 376961, 6.12.2022 n. 450517, 26.1.2023 n. 24252, 3.4.2023 n. 116285):

- ⇒ entro il 18.12.2023, per i crediti relativi al I e II trimestre 2023;
- ⇒ dal soggetto che appone il visto di conformità;

- ⇒ mediante l'apposito modello approvato;
- ⇒ utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Per ciascun credito d'imposta, il cedente può inviare una sola comunicazione di cessione, per l'intero ammontare del credito stesso.

I cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l'opzione irrevocabile per l'utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate delle ulteriori cessioni sono effettuate, a pena d'inammissibilità, direttamente dai soggetti cedenti e avvengono esclusivamente tramite la "Piattaforma cessione crediti".

ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

Con riguardo al termine iniziale di fruizione del credito d'imposta in commento, in assenza di una esplicita indicazione della norma primaria, si ritiene che lo stesso decorra dal momento di maturazione del credito, ossia dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivi.

Le norme sopra indicate, infatti, non ostano all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l'acquisto dell'energia elettrica consumata, con riferimento alle quali è calcolato il credito d'imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all'articolo 109 del TUIR, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto (cfr. la FAQ pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate in data 11 aprile 2022).

I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non sono ammissibili e sarà necessario fare riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio.

TRATTAMENTO FISCALE

Il credito d'imposta riconosciuto, inoltre, «non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Da tale ultima previsione deriva che il credito di imposta in esame:

- non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 61 del TUIR;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del TUIR.

Inoltre, l'art. 40-quater del DL 73/2022, ha abrogato l'art. 2 comma 3-ter del DL 50/2022, il quale prevedeva che i crediti d'imposta in campo energetico in favore delle imprese non energivore, fossero concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato in regime "de minimis".

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 44/2023

PAGINA

6/6

Pertanto ad oggi non è più prevista alcuna disposizione che subordini i crediti d'imposta in esame nel calcolo del limite "de minimis" ovvero del massimale di € 200.000,00 calcolato su base triennale.

CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

All'uopo si precisa che il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

In sostanza, come si evince anche dal tenore letterale della disposizione, l'agevolazione in esame risulta cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto, tenendo conto, a tal fine, anche del beneficio dato dall'irrilevanza ai fini fiscali del credito d'imposta.

Eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito d'imposta possono derivare dalla circostanza che siano le discipline di tali altre misure di favore a prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

È opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per usufruire del credito di imposta a favore delle imprese "non energivore" per l'acquisto di energia elettrica dovrà essere affidato uno specifico incarico in tal senso allo STUDIO ADRIANI, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI